SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 205

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 3 settembre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 174

Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1997.

Modificazioni ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo.

97A6856

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 25 agosto 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 6%, di durata triennale, con godimento 15 maggio 1997, quindicesima e sedicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza; anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 21 agosto 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 37.259 miliardi;

Visti i propri decreti in data 12 e 26 maggio, 11 e 24 giugno, 10 e 25 luglio, 12 agosto 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattordici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 6% - 15 maggio 1997/2000;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quindicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quindicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6% - 15 maggio 1997/2000, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 12 maggio 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 12 maggio 1997, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 2 settembre 1997 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 12 maggio 1997, entro le ore 13 del giorno 29 agosto 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 12 maggio 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della sedicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quindicesima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 12 maggio 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 29 agosto 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 settembre 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 107 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 settembre 1997.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1997, valutati in L. 75.000.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2000, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 agosto 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A6848

DECRETO 25 agosto 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 6,25%, di durata quinquennale, con godimento 15 maggio 1997, tredicesima e quattordicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza; anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 21 agosto 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 37.259 miliardi;

Visti i propri decreti in data 26 maggio, 11 e 24 giugno, 10 e 25 luglio, 12 agosto 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 6,25% - 15 maggio 1997/2002;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una tredicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede, che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una tredicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6,25% - 15 maggio 1997/2002, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 26 maggio 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 26 maggio 1997, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 2 settembre 1997 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 26 maggio 1997, entro le ore 13 del giorno 29 agosto 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 26 maggio 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della quattordicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tredicesima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 26 maggio 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 29 agosto 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 settembre 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 107 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 settembre 1997.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1997, valutati in L. 78.125.000,000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2002, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 agosto 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A6849

DECRETO 25 agosto 1997.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro di durata settennale, con godimento 1° settembre 1997, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 21 agosto 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 37.259 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro, della durata di sette anni, con godimento 1° settembre 1997;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'articolo 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del tesoro al portatore con godimento 1° settembre 1997, della durata di 7 anni, fino all'importo massimo di nominali lire 3.000 miliardi.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 12 e 13.

In base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione, è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 14 e 15.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale lordo, relativo ai certificati di credito di cui al precedente articolo 1, verrà determinato aggiungendo 15 centesimi di punto al tasso di rendimento semestrale lordo dei Buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi, arrotondato ai 5 centesimi più vicini, relativo all'asta tenutasi alla fine del mese di agosto per le cedole con godimento 1° settembre e pagabili il 1° marzo successivo e alla fine del mese di febbraio per le cedole con godimento 1° marzo e pagabili il 1° settembre successivo.

Il tasso di rendimento semestrale lordo dei BOT a sei mesi è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT medesimi divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto percentuale tra 182,5 ed il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali, rimaste aggiudicatarie, ed il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Qualora in uno dei mesi di riferimento sopra indicati non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle cedole verrà determinato dividendo per due la media aritmetica dei tassi d'interesse annuali, calcolati in regime di capitalizzazione semplice (con base 365 giorni), relativi ai BOT di durata trimestrale e annuale offerti alle aste tenutesi alla fine dei suindicati mesi di riferimento.

Nel caso non vengano offerti all'asta BOT di scadenza trimestrale o annuale, detto tasso di rendimento semestrale lordo verrà determinato con riferimento al tasso di interesse annuale lordo del solo parametro disponibile.

Qualora in uno dei mesi di riferimento non venga effettuata alcuna asta di BOT, il tasso d'interesse semestrale lordo considerato per il calcolo delle cedole sarà pari al tasso semestrale, calcolato in regime di capitalizzazione semplice e arrotondato ai 5 centesimi più vicini, del tasso Ribor (Rome Interbank Offered Rate) a sei mesi, rilevato il quinto giorno lavorativo precedente la decorrenza della cedola e determinato a cura dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e dell'Associazione Tesorieri Istituzioni Creditizie (ATIC).

Il tasso d'interesse semestrale lordo verrà reso noto con comunicato stampa e verrà accertato con apposito decreto del Ministero del tesoro, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I certificati di credito di cui al presente decreto hanno valore nominale unitario di lire 5 milioni.

Ogni tranche del prestito è rappresentata da un certificato globale al portatore di valore pari all'importo nominale emesso, che verrà custodito nel sistema dei conti accentrati presso la Banca d'Italia.

I titoli hanno circolazione nel suddetto sistema dei conti accentrati presso la Banca d'Italia.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, pubblicati, rispettivamente, nelle *Gazzette Ufficiali* n. 129 del 4 giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, potrà essere richiesto il ritiro dei titoli; la consegna avverrà nei tempi necessari per l'allestimento e la spedizione dei titoli stessi, previo frazionamento del certificato globale. Le relative spese saranno a carico del richiedente.

Con successivo decreto, all'occorrenza, verranno stabilite le caratteristiche dei titoli da allestire in relazione alle suddette eventuali operazioni di frazionamento.

A seguito delle operazioni medesime, potranno essere allestiti titoli al portatore nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Non sono comunque ammesse operazioni di riunione né di divisione dei certificati al portatore; di cui al comma precedente, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996; n. 239.

Ai fini fiscali i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° settembre e al 1° marzo di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° marzo 1998 e l'ultima il 1° settembre 2004.

Gli ineressi semestrali sono pagati agli aventi diritto, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconada che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore degli interessi verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al suddetto taglio teorico.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° settembre 2004, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996; ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori le banche e le società di intermediazione mobiliare iscritte nell'apposito albo istituito presso la Consob, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b), c)* e *d)* dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,40 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore, devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 28 agosto 1997, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica, da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 7.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 12.

Poiché i certificati, ai sensi del precedente art. 1, sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente articolo 11.

Art. 13.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 14.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 28 agosto 1997.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Gli «specialisti» che non hanno partecipato all'asta di emissione non sono ammessi al collocamento supplementare.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente articolo 10 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differènza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 16.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° settembre 1997, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 17.

Il 1° settembre 1997 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta. Tale versamento sarà effettuato, altresì, al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4.

Art. 18.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalla convenzione stipulata in data 8 agosto 1994.

In deroga a quanto previsto dall'art. 11 della convenzione suddetta, il compenso riconosciuto alla Banca d'Italia a titolo di rimborso delle spese sostenute per il servizio finanziario dei certificati verrà corrisposto in misura pari ad un terzo di quanto stabilito nell'articolo stesso, in considerazione delle caratteristiche dei certificati di cui al presente decreto.

La consegna dei certificati globali di cui al precedente art. 3 sarà effettuata presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa generale.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Art. 19.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1998 al 2004, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2004, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 agosto 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A6850

DECRETO 25 agosto 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 6,75%, di durata decennale, con godimento 1° luglio 1997, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza; anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli, da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 21 agosto 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 37.259 miliardi;

Visti i propri decreti in data 24 giugno, 25 luglio 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 6,75% - 1° luglio 1997/2007;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6,75% - 1° luglio 1997/2007, fino all'importo massimo di nominali lire 4.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 24 giugno 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dai citati decreti ministeriali 24 giugno 1997, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 1° settembre 1997 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 24 giugno 1997, entro le ore 13 del giorno 28 agosto 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 24 giugno 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quinta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 24 giugno 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 28 agosto 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° settembre 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 60 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° settembre 1997.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1998 al 2007, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2007, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 agosto 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A6851

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 27 agosto 1997.

Trasferimento della sede sociale della società «Uniass assicurazioni S.p.a.», in Roma.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull' esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante norme sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49 CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto in particolare l'art. 40 del predetto decreto legislativo che prevede tra l'altro l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto ministeriale in data 4 agosto 1984 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni rilasciata alla Uniass assicurazioni S.p.a. con sede in Roma, via Cristoforo Colombo, 112;

Visto il decreto ministeriale in data 10 ottobre 1994 di autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa al ramo assistenza rilasciata alla Uniass assicurazioni S.p.a. con sede in Roma, via Cristoforo Colombo, 112;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della Uniass assicurazioni S.p.a. tenutasi in data 24 giugno 1997, che ha deliberato il trasferimento della sede legale, con effetto dal 1° settembre 1997, da Roma, via Cristoforo Colombo, 112, a Roma, via Aurelia, 294 con conseguente riformulazione dell'art. 3 dello statuto sociale;

Visto il decreto di omologa del 19 luglio 1997, relativo al cennato verbale di assemblea straordinaria, emanato dalla seconda sezione civile del tribunale di Roma;

Considerato che non emergono elementi ostativi in ordine all'approvazione della predetta modifica dello statuto sociale della società di cui trattasi;

Dispone:

È approvato lo statuto sociale della Uniass assicurazioni S.p.a. con la modifica apportata all'art. 3 che comporta il trasferimento, con effetto dal primo settembre 1997, della sede legale da Roma, via Cristoforo Colombo, 112, a Roma, via Aurelia, 294.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 1997

Il presidente: MANGHETTI

97A6861

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 7 luglio 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1996, recante gli ordinamenti didattici universitari dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria;

Vista la proposta di modifica di statuto, formulata dalle autorità accademiche di questa Università;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nelle adunanze del 14 novembre 1996 e del 23 gennaio 1997;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i provvedimenti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come di seguito indicato:

Art. 1.

All'art. 77, l'elenco dei titoli di studio conferiti dalla facoltà di medicina e chirurgia è modificato come segue:

il diploma universitario in tecnico di audiometria e audioprotesi viene soppresso.

Sono aggiunti i diplomi universitari in:

tecnico audiometrista;

tecnico audioprotesista;

ostetrica/o;

tecnico di neurofisiopatologia.

Il diploma universitario in scienze infermieristiche muta la propria denominazione in diploma universitario in «infermiere».

Il diploma universitario in tecnico di laboratorio biomedico, muta la propria denominazione in tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

Il diploma universitario in «logopedia» muta la propria denominazione in diploma universitario in «logopedista».

Il diploma universitario in terapisti della riabilitazione, muta la propria determinazione in diploma universitario in fisiopterapista.

Art. 2.

Gli articoli dal 90 al 93 relativi ai diplomi universitari sono soppressi e sostituiti dalle seguenti norme di carattere generale:

CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO

NORME GENERALI

Art. 90 — Finalità, organizzazione, requisiti di accesso.

Art. 90.1. Nell'ordinamento universitario - facoltà di medicina e chirurgia sono istituiti i seguenti corsi di diploma universitario, che rilasciano i corrispondenti titoli di studio:

fisioterapista;

infermiere;

logopedista;

ostetrica/o;

tecnico audiometrista;

tecnico audioprotesista;

tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

tecnico di neurofisiopatologia.

La formazione deve garantire, oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale tecnico-pratico, nella misura eventualmente stabilita dalla normativa dell'Unione Europea.

I corsi hanno durata triennale, e si concludono con un esame finale (esame di stato con valore abilitante) e con il rilascio del relativo titolo professionale.

Durante il corso lo studente deve conseguire gli obiettivi didattici teorici, pratici o di tirocinio stabiliti nei singoli ordinamenti; deve altresì acquisire la capacità di aggiornarsi, di valutare i propri comportamenti o di svolgere attività di ricerca.

Art. 90.2. I corsi sono attivati, in conformità ai protocolli d'intesa stipulati tra le università e le regioni, e si svolgono in sede ospedaliera - Policlinici universitari, IRCCS, Ospedali - e presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale, nonché presso istituzioni private accreditate.

Le strutture sede di formazione debbono avere i requisiti minimi stabiliti per ciascun corso di diploma universitario ai fini dell'accreditamento della struttura medesima.

Art. 90.3. In base alla normativa dell'Unione europea e con l'osservanza delle relative specifiche norme, nonché della normativa nazionale, possono essere istituiti corsi di ulteriore formazione riservata ai possessori del diploma universitario e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi possessori del diploma per quanto riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni di base ed in particolare:

a) corsi rivolti alla formazione complementare, su tipologie stabilite con decreti del Ministro della sanità, emanati secondo le norme vigenti ed attivabili presso le strutture accreditate;

b) corsi di perfezionamento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, con oneri per il S.S.N. esclusivamente in presenza di convenzioni con le regioni, secondo modalità concordate tra le parti.

Art. 90.4. Nel corso di diploma sono riconoscibili crediti per frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, relativamente a corsi con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal Consiglio di corso di diploma. L'applicazione della norma non implica, ai sensi delle direttive dell'Unione europea, abbreviazioni di corso, né esime dal conseguire il monte ore complessivo per l'accetto all'esame finale.

Art. 90.5. Sulla base delle indicazioni contenute nei piani regionali della formazione e tenuto conto delle esigenze sanitarie nazionali, il numero effettivo degli iscritti a ciascun corso di diploma è determinato con decreto del Ministero della sanità di concerto con il Ministero dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica. Il decreto deve essere emanato entro il 30 aprile di ciascun anno.

Il numero effettivo degli ammessi ogni anno non può essere superiore al numero massimo stabilito in sede di accreditamento.

Art. 90.6. Sono ammissibili alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accetto al primo anno del corso di diploma, nel limite dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei ponti disponibili ed alla valutazione del voto di diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del restante punteggio complessivo.

Il Consiglio di corso di diploma approva, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova, gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta, concernente comunque settori di cultura generale e di scienze biomediche e naturalistiche.

L'ammissione al corso avviene previo accertamento medico di idoneità psico-fisica per lo svolgimento delle funzioni specifiche del singolo profilo professionale.

Art. 90.7. I docenti universitari, a ciò destinati dal consiglio di facoltà sono titolari di insegnamento nel corso di diploma universitario. I docenti non universitari del S.S.N. sono nominati annualmente dal rettore, senza oneri per l'università, su proposta del consiglio di corso di diploma e delibera del consiglio di facoltà e nullaosta del direttore generale della struttura di appartenenza.

All'avvio dei corsi i docenti ospedalieri sono proposti dal legale rappresentante dell'azienda.

La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario, è affidata, di norma, al personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti, in base alla tabella di equiparazione tra settori scientifico-disciplinari, di cui alla legge n. 341/1990, e discipline ospedaliere stabilite con decreto interministeriale Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Ministero della sanità.

Art. 90.8. Sono organi del corso di diploma:

a) il consiglio del corso di diploma, costituito da tutti i docenti del corso;

b) il presidente del corso, responsabile del medesimo; egli è eletto ogni tre anni tra i professori di ruolo di prima fascia dai membri del consiglio di corso di diploma;

c) il coordinatore dell'insegnamento tecnico-pratico e di tirocinio, nominato dal consiglio di corso di diploma universitario tra coloro che, in servizio presso la struttura, sede del corso, sulla base del curriculum che tiene conto del livello formativo nell'ambito dello specifico profilo professionale, cui corrisponde il corso.

Il coordinatore degli insegnamenti tecnico-pratici dura in carica per tre anni, è responsabile degli insegnamenti tecnico-pratici e del loro coordinamento con gli insegnamenti teorici-scientifici, organizza le attività complementari, assegna i tutori e ne supervede latinità, garantisce l'accetto degli studenti alle strutture qualificate come sede di insegnamenti tecnico-pratici.

Il consiglio di corso di diploma individua un coordinatore didattico per ciascun anno di corso ed individua altresì forme di tutorato per la formazione teorico-pratica.

Art. 90.9. Il coordinamento organizzativo nelle sedi non universitarie è demandato ad una commissione mista composta da due docenti universitari, due ospedalieri ed un medico dirigente di secondo livello con funzioni di coordinatore, delegato dal direttore generale.

Art. 90.10. È istituito un Osservatorio nazionale permanente (ONP) per la valutazione della qualità dell'insegnamento e la rispondenza dell'attività dei corsi di diploma agli obiettivi didattici generali di ciascuno di essi, nonché per la verifica almeno ogni triennio, attraverso richieste documentali ed anche attraverso analisi in loco, della qualità dei corsi nelle sedi.

L'osservatorio è costituito presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con

decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanità. L'osservatorio è costituito da:

tre esperti o funzionari ciascuno per il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per il Ministero della sanità e per il Ministero della sanità;

due rappresentanti delle facoltà di medicina e chirurgia, designati dalla Conferenza dei presidi tra i responsabili delle strutture didattiche di diploma universitario;

tre esperti rappresentanti delle regioni, designati dalla Conferenza permanente dei presidenti delle regioni, tra i responsabili delle strutture di coordinamento organizzativo delle strutture didattiche.

L'osservatorio è integrato per l'attività relativa a ciascun corso di diploma tra un presidente della relativa struttura didattica e da un rappresentante dello specifico ordine, collegio o associazione professionale. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica procede alla costituzione ed alle integrazioni con propri decreti, acquisite le designazioni.

L'osservatorio può eventualmente coinvolgere studenti nell'attività di valutazione.

Il caso di verifica negativa, anche a seguito di sopralluogo in sede di funzionari ministeriali, sono dettate prescrizioni sulle strutture ed attrezzature o sull'attività didattica e di addestramento professionale alle quali il corso di diploma o sua sezione deve adeguarsi nei termini prescritti e comunque non oltre due anni, trascorsi i quali, senza che siano intervenuti i prescritti adeguamenti, il corso o la sezione sono soppressi.

Art. 91 — Organizzazione didattica - verifiche di profitto - esame finale.

Art. 91.1. La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche, ai tirocini è obbligatoria e deve essere documentata con rilevazione delle presenze e valutazione di merito in itinere.

È altresì obbligatorio assegnare gli studenti a tutori che ne coordinano la formazione tecnico-pratica.

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, che ha valore abilitante, lo studente deve avere regolarmente frequentato per il monte ore complessivo previsto ed aver frequentato i singoli corsi integrati per un monte ore non inferiore al 75% di quello previsto, superato tutti gli esami previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescitti.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico allo scopo di acquisire la capacità di aggiornamento nella letteratura scientifica.

In caso d'interruzione della frequenza per oltre due anni accademici, il consiglio di corso di diploma può prescrivere la ripetizione di parte del tirocinio già effettuato. Ciò è obbligatorio ove l'interruzione sia superiore a tre anni.

Lo studente che non superi tutti gli esami e non ottenga positiva valutazione nei tirocini può ripetere l'anno per non più di una volta; egli è iscritto fuori corso e viene collocato in sovrannumero.

Art. 91.2. Il consiglio di corso di diploma può predisporre piani di studio alternativi, con diversa distribuzione dei corsi integrati nei semestri, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 20% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale dai singoli corsi integrati può essere utilizzato per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Art. 91.3. Le attività didattiche sono ordinate in aree, che definiscono gli obiettivi generali, culturali e professionalizzanti. Le aree comprendono i corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti; ai corsi integrati afferiscono i settori scientifico-disciplinari, che indicano le competenze scientifico professionali.

Il peso relativo di ciascuna area è definito dal numero dei crediti, ciascuno dei quali corrispondente mediamente a 50 ore, con una parte teorica, che non può eccedere il 50% delle suddette ore.

Nei corsi integrati previsti dall'ordinamento sono attivabili le discipline ricomprese nei settori scientifico-disciplinari afferenti al corso integrato (Tabella *A* di ciascun ordinamento). Le discipline attengono unicamente la titolarità dei docenti e non danno comunque luogo a verifiche di profitto autonome. Esse sono attivate con atto programmatorio del consiglio di corso di diploma universitario e sono in tale evenienza inserite nel manifesto annuale degli studi, che è anche forma di pubblicizzazione dei docenti.

Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, nei periodi di sospensione delle lezioni. Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale). Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

La valutazione del tirocinio è effettuata al termine di ciascun anno accademico.

Art. 91.4. Le attività di tutorato sono disciplinate dal consiglio di corso di diploma. Il tutore è responsabile delle attività a lui affidate; egli contribuisce alla valutazione di ciascun periodo di tirocinio, nonché alla formulazione del giudizio finale.

Art. 91.5. L'esame finale, con valore di esame di Stato abilitante alla professione, organizzato in due sessioni in periodi concordati su base nazionale, comprende:

a) una prova scritta, svolta in forma anonima, anche con domande a risposta multipla;

b) la presentazione di una dissertazione scritta (tesi), di natura teorico applicativa sperimentale, discussa davanti alla commissione d'esame di diploma;

c) una prova pratica, che consiste nel dimostrare le capacità di gestire una situazione proposta, sotto l'aspetto proprio della professione; la prova riguarda,

secondo l'area, una situazione di tipo assistenziale, riabilitativo, tecnico-diagnostico oppure preventivo-socio-sanitario.

Art. 91.6. La commissione per l'esame finale è composta da non meno di sette e non più di undici membri nominativi dal rettore su proposta del consiglio di corso di diploma, che indica almeno un membro in rappresentanza del collegio professionale, ove esistente.

Le date delle sedute sono comunicate ai Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanità, che inviano esperti come loro rappresentanti alle singole sessioni.

Art. 92 — Norme generali relative agli ordinamenti tabellari.

Art. 92.1. Le tabelle *A* e *B*, che definiscono gli standars nazionali per ogni singola tipologia di corso di diploma (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico-disciplinari di pertinenza e sull'attività minima, pratica e di tirocinio, perché lo studente possa essere ammesso all'esame finale) sono decretate ed aggiornate dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990.

Art. 92.2. La tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture accreditabili è decretata ed aggionata con le procedure di cui all'art. 6, terzo comma, del decreto legislativo n. 502/1992.

Art. 93 — Norme di passaggio.

Art. 93.1. A domanda degli interessati e previa valutazione del *curriculum* formativo, a coloro che abbiano conseguito un titolo finale non abilitante di diploma universitario con il precedente ordinamento, oppure di scuole dirette a fini speciali o ad esse equiparate, o di scuole universitarie o regionali, è consentito integrare detto esame con la prova scritta e la prova pratica previste dal nuovo ordinamento; il superamento della prova ha la funzione di esame di Stato abilitante alla professione. La domanda va presentata al rettore dell'università presso cui si è conseguito il titolo finale o, in mancanza di corso di diploma universitario riconosciuto ai sensi del presente ordinamento, presso altra università nella quale si intende sostenere la prova. La valutazione del precedente *curriculum* è effettuata sulla base di criteri stabiliti con specifici decreti con decreto interministeriale, emanato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministero della sanità.

La commissione d'esame, costituita con le modalità di cui all'art. 91, esprime una valutazione di idoneità o non idoneità allo svolgimento dell'attività professionale, rimanendo confermato il voto già conseguito.

Art. 93.2. Qualora il *curriculum* formativo sia ritenuto insufficiente, gli interessati possono essere ammessi ad integrare preventivamente la formazione presso una struttura didattica accreditata.

Art. 93.3. Sino a quando non si procederà alla definizione dei criteri per l'accreditamento delle strutture e comunque non oltre l'anno accademico 1997/1998 all'accreditamento provvisorio si provvede con decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - sanità, su proposta delle università e delle regioni.

Art. 3.

Gli articoli da 94 e 108 sono sostituiti dai seguenti, con conseguente scorrimento della numerazione relativa agli articoli successivi.

ORDINAMENTO DEI CORSI DI DIPLOMA

Diploma universitario per fisioterapista

Art. 94 — Finalità, organizzazione, requisiti di accesso.

Art. 94.1. L'Università, facoltà di medicina e chirurgia può istituire il corso di diploma universitario di fisioterapista.

Il corso ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma di fisioterapista.

Lo statuto dell'università indica il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso, in relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate.

Art. 94.2. Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori sanitari in grado, nell'ambito degli atti di propria competenza, di svolgere in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori e di quelle viscerali conseguenti ad eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita, ai sensi del decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 741.

Art. 95 — Ordinamento didattico

Art. 95.1. Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio clinico guidato, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento personale.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

Art. 95.2. Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la conoscenza dei fenomeni biologici e patologici e le basi di fisiopatologia necessarie per procedere al recupero funzionale nelle diverse situazioni cliniche suscettibili di recupero funzionale neuromotorio e delle funzioni viscerali; deve inoltre acquisire le attitudini ed i comportamenti per poter, secondo la diagnosi e le prescrizioni del medico, compiere le attività proprie della figura professionale.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario i settori:

B01B Fisica;

E05A Biochimica;

E06A Fisiologia umana;

E07X Farmacologia;

E09A Anatonia umana;

E13X Biologia applicata;

F03X Genetica medica;

F04A Patologia generale;

F05X Microbiologia medica e clinica;

F07A Medicina interna;

F07B Malattie dellapparato respiratorio;

F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare;

F07D Gastroenterologia;

F07F Nefrologia;

F07H Reumatologia;

F11B Neurologia;

F16A Malattie dell'apparato locomotore;

F16B Medicina fisica e riabilitativa;

F19B Neuropsichiatria infantile;

F22A Igiene generale ed applicata;

F22B Medicina legale;

F22C Medicina del lavoro;

F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica;

M11E Psicologia clinica.

Art. 95.3. Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

Tabella *A* - Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico disciplinari.

Primo anno - Primo semestre.

Area A: Propedeutica (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e fisiologici.

A.1 - Corso integrato di Fisica medica, statistica ed informatica. Settori: B01B Fisica, F01X Statistica medica, K05B Informatica.

A.2 - Corso integrato di Chimica medica e biochimica. Settori: E05A Biochimica.

A.3 - Corso integrato di Biologia, genetica e microbiologia. Settori: E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica, F05X Microbiologia medica e clinica.

A.4 - Corso integrato di Anatomia umana e istologia. Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia.

A.5 - Corso integrato di Fisiologia umana e metodologia generale della riabilitazione. Settore: E06A Fisiologia umana, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

A.6 - Corso di inglese scientifico. Settore L18C Linguistica inglese.

A.7 - Attività di tirocinio guidato: da svolgersi in servizi universitari ed ospedalieri (700 ore nell'intero anno).

Primo anno - Secondo semestre.

Area B: Anatomo-fisiologia del sistema nervoso e riabilitazione generale (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi dell'anatomia e del funzionamento del sistema nervoso, le nozioni di base di neurofisiopatologia, di elettronica, delle inagini neurofisiologiche; deve inoltre apprendere le nozioni di base di psicologia e pedagogia.

B.1 - Corso integrato di Anatomo-fisiologia speciale del sistema nervoso. Settori: E09A Anatomia umana, E06A Fisiologia umana, B10X Biofisica medica.

B.2 - Corso integrato di Cinesiologia e metodi di riabilitazione generale. Settori: F16B Medicina fisica e riabilitativa, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

B.3 - Corso integrato di Psicologia e Pedagogia. Settori: M09A Pedagogia generale, M10A Psicologia generale, M11E Psicologia clinica.

B.4 - Corso integrato di Metodologia della riabilitazione. Settori: F16B Medicina fisica e riabilitativa, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

B.5 - Attività di tirocinio guidato: da svolgersi in strutture ospedaliere ed extraospedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre (700 ore nell'intero anno).

Secondo anno - Primo semestre.

Area C: Fisiopatologia generale, principi della riabilitazione e propedeutica alla riabilitazione motoria (crediti 6.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le basi di fisiopatologia applicabili alle diverse situazioni cliniche, conoscere le basi dei principi farmacologici attivi sul sistema neuromuscolare, deve, infine conoscere i principi e le metodologie di valutazione e recupero nelle principali affezioni suscettibili di riabilitazione.

C.1 - Corso integrato di Patologia generale e farmacologia. Settori: E07X Farmacologia, F04A Patologia generale

C.2 - Corso integrato di Neurologia. Settori: F11B Neurologia, F12B Neurochirurgia, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

C.3 - Corso integrato di Patologia dell'apparato locomotore. Settori: F07H Reumatologia, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F16B Medicina fisica e riabilitativa.

C.4 - Corso integrato di Metodologia generale della riabilitazione motoria e fisioterapica strumentale. Settori: F16B Medicina fisica e riabilitativa, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

C.5 - Attività di tirocinio pratico guidato: da effettuarsi presso strutture sanitarie ospedaliere ed extraospedaliere (1000 ore nell'intero anno).

Secondo anno - Secondo semestre.

Area D: Medicina interna e specialità mediche e disabilità delle funzioni viscerali (crediti 6.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere la fisiopatologia, applicabile alle situazioni cliniche, riguardo alle affezioni di organi ed apparati che possano richiedere procedure riabilitative.

D.1 - Corso integrato di Metodologiea generale e tecniche della riabilitazione neuromotoria.

Settori: F11B Neurologia, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

D.2 - Corso integrato di Medicina generale e specialistica. Settori: F04C Oncologia medica, F07A Medicina interna, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D Gastroenterologia, F07F Nefrologia.

D.3 - Corso integrato di Geriatria. Settori: F07A Medicina interna, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

D.4 - Corso integrato di Psichiatria. Settori: F11B Neurologia, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F19B Neuropsichiatria infantile, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

D.5 - Corso integrato di Neuropsicologia e neurolinguistica. Settori: F11B Neurologia, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F19B Neuropsichiatria infantile, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica, M11E Psicologia clinica.

D.6 - Attività di tirocinio pratico guidato: da effettuarsi presso strutture ospedaliere ed extraospedaliere (1000 ore nell'intero anno).

Terzo anno - Primo semestre.

Area E: Metodi e tecniche della riabilitazione (crediti 4.0).

Obiettivo: lo studente apprende principi e modalità di intervento integrato in riabilitazione e metodologie e tecniche di riabilitazione in età evolutiva; deve saper analizzare le proprie azioni, anche sotto il profilo dell'organizzazione sanitaria e dell'economia sanitaria.

E.1 - Corso integrato di Metodologia e tecniche della riabilitazione motoria speciale (cinesiologia, cinesiterapia, terapia occupazionale, protesiologia ed ortesiologia, massoterapia speciale ed ergonomia). Settori: F11B Neurologia, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E.2 - Corso integrato di Metodologia e tecniche della riabilitazione in neuropsichiatria infantile. Settori: F19B Neuropsichiatria infantile, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica

E.3 - Corso integrato di Medicina materno - fetale. Settori: F19A Pediatria, F20X Ginecologia ed ostetricia, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica

E.4 - Corso integrato di Economia sanitaria. Settori: F22A Igiene generale e specialistica, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica, P01B Politica economica.

E.5 - Attività di tirocinio pratico: da effettuarsi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extraospedaliere di recupero e rieducazione funzionale; il tirocinio comporta una progressiva assunzione di responsabilità professionale (1.300 ore nell'intero anno).

Terzo anno - Secondo semestre.

Area F: Metodi e tecniche della riabilitazione speciale (crediti 3.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi e le metodologie di riabilitazione neuropsicologica, di intervento riabilitativo nelle disabilità viscerali, nonché le nozioni fondamentali di medicina sociale, legislazione ed organizzazione sanitaria.

F.1 - Corso integrato di Metodologia e tecniche della riabilitazione neuropsicologica. Settori: F11B Neurologia, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica, M11E Psicologia clinica.

F.2 - Corso integrato di riabilitazione delle disabilità viscerali e delle disabilità speciali. Settori: F04C Oncologia medica, F07A medicina interna, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D Gastroenterologia, F07F

Nefrologia, F07H Reumatologia, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

F.3 - Corso integrato di Igiene generale e speciale, medicina sociale e del lavoro. Settori: F22A Igiene generale ed applicativa, F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro, Q05A Sociologia generale.

F.4 - Corso integrato di Diritto sanitario, deontologia generale e bioetica applicata. Settori: F22B Medicina legale, N10X Diritto amministrativo.

F.5 - Attività di tirocinio pratico: da effettuarsi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extraospedaliere, con una progressiva assunzione di responsabilità professionale (1.300 ore nell'intero anno).

Tabella *B* - Standard formativo pratico e di tirocinio

Lo studente, per essere ammesso all'esame finale, deve aver compiuto in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, i seguenti interventi di prevenzione, cura e riabilitazione (decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 741):

definizione in 10 casi del programma di riabilitazione;

relazione scritta su almeno tre soggetti sani in età evolutiva;

relazione scritta su almeno tre soggetti sani in età adulta;

osservazione del trattamento riabilitativo di almeno n. 20 soggetti (o per almeno 150 ore) in età evolutiva e di almeno n. 20 soggetti (o per almeno 150 ore) in età adulta geriatrica;

trattamento riabilitativo (comprensivo di valutazione e di verifica), effettuato sotto la guida del fisioterapista di almeno n. 50 soggetti (o per almeno 250 ore) in età evolutiva e di almeno n. 100 soggetti (o per almeno 600 ore) in età adulta e geriatrica;

trattamento riabilitativo (comprensivo di valutazione e verifica) effettuato autonomamente in almeno n. 40 soggetti (o per almeno 300 ore) in età evolutiva ed in 100 soggetti (o per almeno 1000 ore) in età adulta e/o geriatrica;

relazione scritta ed esposizione di n. 8 casi clinici completi di valutazione e programmazione del piano di trattamento;

compilazione di n. 10 cartelle cliniche riabilitative;

effettuazione di almeno 100 delle seguenti procedure terapeutiche: valutazione funzionale, chinesiologia e neurologia, teste muscolari ed articolari, massoterapia e connettivale, linfodrenaggio manuale, terapia strumentale ed idroterapia, chinesiterapia, terapia manuale, rieducazione, rieducazione cardiologica, rieducazione viscerale, terapia occupazionale ed ergonomica.

Frequenza a rotazione e per almeno un mese ciascuno, delle seguenti strutture cliniche: chirurgia generale, chirurgie specialistiche, geriatria, medicina generale, medicina specialistica, medicina materno-infantile, neurologia, neuropsichiatria, ortopedia, recupero e rieducazione funzionale, reumatologia.

Nel regolamento didattico di ogni Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti ed il relativo peso specifico od altre integrazioni.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO PER INFERMIERE

Art. 96 — Finalità, organizzazione, requisiti di accesso.

Art. 96.1. L'Università, facoltà di medicina e chirurgia può istituire il corso di diploma universitario per infermiere.

Il corso ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del titolo di «Infermiere» (responsabile dell'assistenza generale infermieristica).

Lo statuto dell'Università indica il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso, in relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate.

Art. 96.2. Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori sanitari con le conoscenze necessarie a svolgere la professione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale, ai sensi del decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 739.

Art. 97 — Ordinamento didattico.

Art. 97.1. Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio guidato correlato da attività cliniche, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento personale. Ogni semestre comprende ore di insegnamento, di approfondimento personale, di studio clinico guidato e di tirocinio.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il Consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

Art. 97.2. Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del Corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la conoscenza dei fenomeni biologici e patologici e le basi culturali di fisiopatologia necessarie per seguire gli atti medici, anche nelle

loro applicazioni pratiche, nonché le conoscenze teoriche del nursing; lo studente deve saper applicare, anche attraverso il tirocinio, le conoscenze relative alla propria pratica professionale secondo lo specifico profilo e saper partecipare alla identificazione dei bisogni di salute ed alla identificazione, pianificazione, erogazione e valutazione dell'assistenza infermieristica, pianificazione richiesta riguardo a singole persone ed alla collettività, nella garanzia di una corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; deve conoscere i principi bioetici generali, quelli deontologici, giuridici e medico-legali della professione; deve infine sapersi orientare per ulteriori approfondimenti specialistici.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario i settori:

B01B - Fisica;

E05A Biochimica;

E06A Fisiologia umana;

E07X Farmacologia;

E09A Anatomia umana;

E13X Biologia applicata;

F01X Statistica medica;

F02X Storia della medicina;

F03X Genetica medica;

F04A Patologia generale;

F05X Microbiologia medica e clinica;

F04B Patologia clinica;

F04C Oncologia medica;

F07A Medicina interna;

F07B Malattie dell'apparato respiratorio;

F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare;

F07D Gastroenterologia;

F07E Endocrinologia;

F07F Nefrologia;

F07H Reumatologia;

F07I Malattie infettive;

F08A Chirurgia generale;

F11B Neurologia;

F16A Malattie dell'apparato locomotore;

F19A Pediatria generale e specialistica;

F22A Igiene generale ed applicata;

F22B Medicina legale;

F22C Medicina del lavoro;

F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche;

M05X Discipline demoetnoantropologiche;

M11E Psicologia clinica;

Q05A Sociologia generale.

Art. 97.3. Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

Tabella *A* - Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico disciplinari.

Primo anno - Primo semestre.

Area A: Propedeutica (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le cognizioni per la comprensione qualitativa e quantitaiva dei fenomeni biologici, le conoscenze di base sulla ereditarietà e sui fenomeni fisiologici, anche in correlazione con l'individuazione psicologica e le realtà sociali ed ambientali; deve apprendere i principi culturali e professionali di base, che orientano il processo, la conoscenza, l'agire infermieristico nei confronti della persona assistita e della collettività; lo studente deve infine iniziare ad applicare questi principi in strutture sanitarie assistenziali accreditate.

A.1 - Corso integrato di Fisica medica, statistica ed informatica. Settori: B01B Fisica, F01X Statistica medica, K05B Informatica;

A.2 - Corso integrato di Chimica medica e biochimica. Settori: E05A Biochimica;

A.3 - Corso integrato di Biologia e genetica.Settori: E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica;

A.4 - Corso integrato di Anatomia umana e istologia (crediti 1.4). Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia;

A.5 - Corso integrato di Infermieristica generale e teoria del nursing. Settori: F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche, M11E Psicologia clinica, Q05a Sociologia generale.

A.6 - Corso di inglese scientifico. Settore L18C Linguistica inglese.

A.7 - Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in strutture assistenziali e servizi di sanità pubblica (700 ore nell'intero anno).

Primo anno - Secondo semestre.

Area B: Fisiopatologia (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve conoscere i principali meccanismi di funzionamento e regolazione di organi ed apparati; deve conoscere le principali malattie su basi eziopatogenetica, nonché i fondamenti della fisiopatologia applicabili alle diverse situazioni cliniche, anche in relazione a parametri diagnostici; deve inoltre confrontare le conoscenze acquisite con la pratica del nursing, in particolare rivolgendosi ad identificare il livello di autonomia presentato dalla persona assistita, dei suoi bisogni manifesti, delle sue capacità, anche in relazione alle sue caratteristiche fisiche, psichiche e sociali.

B.1 - Corso integrato di Fisiologia e scienza dell'alimentazione. Settori: E06A Fisiologia umana, E06B Scienza dell'alimentazione, F23E Scienze tecniche dietistiche applicate.

B.2 - Corso integrato di Microbiologia e microbiologia clinica. Settori: F05X Microbiologia e microbiologia clinica.

B.3 - Corso integrato di Patologia e fisiopatologia generale. Settori: F04A Patologia generale.

B.4 - Corso integrato di Immunologia, immunoematologia e patologia diagnostica clinica. Settori: F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica.

B.5 - Corso integrato di Metodologia infermieristica applicata. Settori: F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

B.6 - Attività di tirocinio guidato: da svolgersi in strutture assistenziali, rivolto all'apprendimento di attività infermieristiche di base (700 ore nell'intero anno).

Secondo Anno - Primo semestre.

Area C : Medicina clinica (crediti 11.0).

Obiettivo: lo studente deve saper valutare le manifestazioni cliniche connesse al decorso delle principali malattie, al trattamento, alle abitudini di vita, alle reazioni alla malattia, all'ospedalizzazione, agli interventi assistenziali nelle varie età della vita e nelle più comuni situazioni cliniche, ivi comprese quelle materno-infantili; deve acquisire le capacità di rispondere alle esigenze dei malati acquisendo le conoscenze necessarie a pianificare, fornire, valutare un'assistenza infermieristica globale per individui, famiglie, gruppi; deve approfondire le conoscenze relative alle problematiche etico-deontologiche nella cura e nell'assistenza alle persone; deve acquisire le conoscenze necessarie per utilizzare in modo appropriato le metodologie orientate all'informazione, all'istruzione, all'educazione sanitaria. nel corso del tirocinio lo studente deve dimostrare di essere in grado di applicare, analizzare, sintetizzare le conoscenze relative alla pianificazione, erogazione, valutazione dell'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa, riabilitativa per malati affetti dalle diverse patologie, nonché agli aspetti informativi, educativi, di sostegno in relazione ai periodi diagnostico-terapeutici medico-chirurgici messi in atto.

Primo semestre.

C.1 - Corso integrato di Medicina clinica (medicina interna chirurgia generale e principi di farmacologia generale ed applicata). Settori: E07X Farmacologia, F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale

C.2 - Corso integrato di Igiene, epidemiologia e statistica medica. Settori: F01X Statistica medica, F22A Igiene generale ed applicata, F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

C.3 - Corso integrato di Infermieristica clinica I (applicata alla medicina interna ed alla chirurgia generale). Settori: F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

C.4 - Corso integrato di Scienze umane fondamentali (antropologia, psicologia generale e pedagogia). Settori: M05X Discipline demoetnoantropologiche, M09A Pedagogia generale, M10A Psicologia generale, M11E Psicologia clinica.

C.5 - Attività di tirocinio professionale guidato in strutture assistenziali ospedaliere o territoriali (1000 ore nell'intero anno).

Secondo semestre.

C.6 - Corso integrato di Medicina materno-infantile, compresa la puericultura. Settori: F19A Pediatria generale e specialistica, F20X Ginecologia ed ostetricia, F23B Scienze infermieristiche pediatriche, F23C Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche.

C.7 - Corso integrato di Tecniche infermieristiche applicate alla medicina clinica specialistica (crediti 2.3). Settori: F04C Oncologia medica, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D Gastroenterologia, F07E Endocrinologia, F07F Nefrologia, F07G Malattie del sangue, F07H Reumatologia, F07I Malattie infettive, F08A Chirurgia generale, F08D Chirurgia toracica, F10X Urologia, F11B Neurologia, F15A Otorinolaringoiatria, F13B Malattie odontostomatologiche, F14X Malattie apparato visivo, F17X Malattie cutanee e veneree, F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

C.8 - Corso integrato di Elementi di chirurgia e di tecniche infermieristiche applicate alla chirurgia. Settori: F08A Chirurgia generale, F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

C.9 - Corso integrato di Infermieristica clinica II (in relazione ai C.i. C7 - 9). Settori: F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

C.10 - Attività di tirocinio professionale guidato da effettuarsi in strutture assistenziali ospedaliere o territoriali (1000 ore nell'intero anno).

Terzo anno - Primo semestre.

Area D - Organizzativa ed infermieristica applicata (crediti 4.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i fondamenti delle dinamiche relazionali nei diversi ambiti comunitari, deve conoscere i principi di igiene generale, personale, della alimentazione, degli ambienti: deve conoscere principi delle infezioni ospedaliere e comunitarie.

D.1 - Corso integrato di Psicologia, sociologia ed igiene mentalee (crediti 0.6). Settori: F11A Psichiatria, M11E Psicologia clinica, Q05A Sociologia generale.

D.2 - Corso integrato di Economia sanitaria (crediti 0.8). Settori: F22A Igiene generale e specialistica, F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche, P01S Economia sanitaria.

D.3 - Corso integrato di Medicina clinica e delle disabilità (geriatria, ortopedia, medicina fisica e riabilitativa) (crediti 1.0). Settori: F07A Medicina interna, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F16B Medicina fisica e riabilitativa.

D.4 - Corso integrato di Psichiatria ed igiene mentale. Settori: F11A Psichiatra, M11E Psicologia clinica.

D.5 - Corso integrato di Infermieristica clinica III (relativo al C.i. D.3). Settore: F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche

D.6 - Attività di tirocinio professionale guidato da effettuarsi in strutture assistenziali ospedaliere e territoriali (1300 ore nell'intero anno).

Terzo anno - Secondo semestre.

Area E - Medicina clinica d'emergenza ed infermieristica comportamentale (crediti 3.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire conoscenze teoriche e principi comportamentali relativi alle attività infermieristiche, comprese quelle proprie delle situazioni d'urgenza, per le quali deve essere in grado di applicare, analizzare e sintetizzare le conoscenze relative alla pianificazione, erogazione e valutazione dell'assistenza infermieristica per malati dell'area critica secondo percorsi diagnostico - terapeutici medico - chirurgici prestabiliti; deve conoscere i principi etici che costituiscono le basi del consenso informato e delle valutazioni di pertinenza dei Comitati di bioetica; lo studente deve inoltre essere in grado di valutare l'andamento del servizio infermieristico con particolare riferimento ai diversi ambiti sociali ed ai principi generali che egli ha appreso riguardo al costo dell'assistenza, nonché ai principi di medicina legale, deontologia generale e professionale e diritto sanitario.

E.1 - Corso integrato di Medicina e chirurgia d'urgenza e terapia intensiva. Settori: F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, F21X Anestesiologia.

E.2 - Corso integrato di Scienze umane, storia e filosofia della medicina. Settori: F02X Storia della medicina, F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

E.3 - Corso integrato di Diritto sanitario, deontologia generale e bioetica applicata. Settori: F22B Medicina legale, N10X Diritto amministrativo.

E.4 - Corso integrato di Infermieristica clinica IV (relativo al c.i. E.1 ed alla deontologia professionale). Settore: F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

E.5 - Attività di tirocinio professionale guidato da effettuarsi in strutture assistenziali ospedaliere e territoriali (1300 ore nell'intero anno).

Tabella *B* - Standard formativo pratico e di tirocinio.

Il tirocinio professionale ha lo scopo di far conseguire capacità professionali rivolte all'individuazione, pianificazione, erogazione e valutazione dell'assistenza infermieristica globale richiesta dagli obiettivi formativi, sulla base delle conoscenze acquisite.

La responsabilità della pianificazione e del coordinamento del tirocinio professionale è affidata a docenti di area infermieristica. Lo studente svolge il tirocinio sotto la guida di infermieri qualificati.

Lo studente alla fine del primo anno del corso deve:

a - aver svolto 700 ore di tirocinio nei seguenti settori:

a.1 - reparti di medicina e chirurgia generale ore 300;

a.2 - servizi di Sanità pubblica (preventivi, distrettuali, di tutela materno-infantile, per anziani, di salute mentale) ore 160;

a.3 - 240 ore utilizzabili dallo studente per percorsi opzionali di tirocinio rivolto ad approfondire aspetti assistenziali specifici.

b - essere in grado di:

b.1 - saper identificare bisogni fisici, psicologici e sociali della persona nelle diverse età della vita integrando le conoscenze teoriche con quelle pratiche;

b.2 saper agire in modo coerente con la concettualità infermieristica e con i principi della professione nelle situazioni assistenziali previste dal progetto formativo ed in relazione alle responsabilità richieste dal suo livello formativo;

b.3 - dimostrare capacità di stabilire e mantenere relazioni efficaci con la persona assistita, con la sua famiglia e/o con le persone che si interessano di quella persona;

b.4 - dimostrare di possedere i fondamenti delle capacità organizzative, tecniche ed investigative nel pianificare ed applicare gli interventi assistenziali di base alla persona e/o a gruppi;

b.5 - riconoscere e rispettare il ruolo e le competenze proprie e quelle dei membri dell'équipe assistenziale, stabilendo relazioni, partecipando alle attività ed apportando contributi costruttivi;

b.6 - comprendere le finalità dei servizi sanitari territoriali e saper valutare la risposta di tali servizi sanitari ai principali bisogni del cittadino.

Lo studente, alla fine del II anno di corso, deve:

a - aver effettuato 1000 ore di tirocinio nei seguenti settori:

a.1 - assistenza infermieristica di base in medicina generale e specialistica, e chirurgia generale e specialistica con riguardo anche a metodologie e problemi inerenti particolari aspetti clinici e la medicina tecnologica (cardiovascolare, nutrizionale clinica, monitoraggio del paziente clinico, ecc.) (ore 500);

a.2 - assistenza infermieristica specialistica in ostetricia e ginecologia, neonatologia e pediatria (ore 200);

a.3 - 300 ore in aree opzionali, anche su indicazioni dello studente, tra assistenza infermieristica di comunità, servizi di assistenza domiciliare, servizi ambulatoriali, distrettuali e semiresidenziali di tutela della salute, prevenzione, diagnosi, terapia, riabilitazione di condizioni morbose, inabilità, disagio;

b - essere in grado di:

b.1 - identificare le necessità di aiuto fisiche, psicologiche e sociali delle persone nelle varie età della vita, nei vari ambiti sociali e rispondere ad esse nel contesto di un'azione multiprofessionale;

b.2 - fornire prestazioni tecniche corrette ed efficaci in applicazione e nel rispetto dei principi scientifici fondamentali della professione ed adattare tali prestazioni alla persona assistita, in relazione alle diverse patologie, ai differenti settori e nelle diverse età;

b.3 - promuovere efficaci rapporti educativi finalizzati alla prevenzione della malattia, al mantenimento ed al recupero di un soddisfacente stato di salute.

Lo studente alla fine del III anno di corso, deve:

a - aver effettuato almeno 900 ore di tirocinio nei seguenti settori:

servizi di medicina generale e specialistica, compresa la geriatria;

servizi di chirurgia specialistica;

psichiatria;

area critica;

assistenza domiciliare;

servizi di tutela della salute dei luoghi di lavoro;

servizi ambulatoriali, distrettuali e semiresidenziali.

b - aver effettuato altre 400 ore in settori scelti dallo studente;

c - essere in grado di:

c.1 - identificare i problemi e i bisogni individuali che richiedono assistenza infermieristica in settori altamente specialistici;

c.2 - pianificare e fornire l'assistenza per risolvere i problemi e soddisfare i bisogni;

c.3 - pianificare, fornire, valutare l'assistenza infermieristica rivolta a persone sane e malate, sia in ospedale che nella comunità, promuovendo stili di vita positivi per la salute e incoraggiando la partecipazione, l'autofiducia, l'autodeterminazione, l'autoassistenza dell'individuo e della collettività in ogni campo correlato con la salute;

c.4 - contribuire ad organizzare l'assistenza infermieristica globale attraveso un utilizzo appropriato delle risorse a disposizione, assicurando un progressivo miglioramento della qualità assistenziale;

c.5 - analizzare i risultati di ricerca svolte individuandone le possibilità applicative; ricercare e sistematizzare dati nelle realtà operative;

c.6 - valutare la qualità dell'assistenza infermieristica attraverso l'utilizzo di strumenti e metodologie di VRQ;

c.7 - collaborare alla realizzazione di interventi finalizzati alla prevenzione ed educazione alla salute nei luoghi di lavoro;

c.8 - interagire e collaborare attivamente con équipe intra e interprofessionali al fine di programmare e gestire interventi infermieristici multidimensionali;

c.9 dimostrare capacità didattiche orientate all'informazione, istruzione ed educazione degli utenti, dei loro familiari, della collettività, del personale collaborante;

c.10 - dimostrare di aver compreso e di essere in grado di applicare, analizzare, sintetizzare le conoscenze relative a: valutazione della organizzazione, pianificazione e dell'attività infermieristica; valutazione delle azioni in termini deontologici ed in relazione ai criteri bioetici.

Nel Regolamento didattico di ogni Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti ed il relativo peso specifico od altre intregrazioni.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO DI LOGOPEDISTA

Art. 98 — Finalità, organizzazione, requisiti di accesso.

Art. 98.1. L'Università, facoltà di medicina e chirurgia istituisce il corso di diploma universitario di logopedista.

Lo statuto dell'Università indica il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso, in relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate.

Art. 98.2. Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori con le competenze necessarie a svolgere la propria attività nella prevenzione e nel trattamento riabilitativo del linguaggio e della comunicazione in età evolutiva, adulta e geriatrica, ai sensi del decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 742.

Art. 99 — Ordinamento didattico.

Art. 99.1. Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio clinico guidato, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal II anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

Art. 99.2. Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente: *a)* le basi per la conoscenza dei fenomeni biologici fondamentali e di quelli fiopatologici del linguaggio e della comunicazione; *b)* le basi teoriche e le conoscenze pratiche finalizzate alla prevenzione ed al trattamento riabilitativo dei disturbi del linguaggio e della comunicazione d'origine centrale o periferica, organica o funzionale nell'età evolutiva, adulta e geriatrica.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del Corso di diploma universitario i settori:

B01B Fisica;

E05A Biochimica;

E06A Fisiologia umana;

E09A Anatomia umana;

E09B Istologia;

E10X Biofisica medica;

E13X Biologia applicata;

F03X Genetica medica;

F04A Patologia generale;

F11A Psichiatria;

F11B Neurologia;

F15A Otorinolaringoiatra;

F15B Audiologia;

F16B Medicina fisica e riabilitativa;

F19B Neuropsichiatria infantile;

F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica;

F23F Scienze di riabilitazione in logopedia;

L09A Glottologia e linguistica;

M09A Pedagogia generale;

M10A Psicologia generale;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;

M11E Psicologia clinica;

Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi.

Art. 99.3 — Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

Tabella *A* - Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico disciplinari.

Primo anno - Primo semestre.

Area A: Propedeutica (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire le conoscenze di base per comprendere i principi di funzionamento dei vari organi, la qualità e la valutazione quantitativa dei fenomeni biologici, i principi generali di linguistica (fonetica, fonologia, morfo-sintassi, semantica e pragmatica).

A.1 - Corso integrato di Fisica, statistica ed informatica; Settori: B01B Fisica, F01X Statistica medica, K05B Informatica.

A.2 - Corso integrato di Chimica medica e biochimica; Settori: E05A Biochimica.

A.3 - Corso integrato di Biologia e genetica; Settori: E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica.

A.4 - Corso integrato di Anatomia e istologia; Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia.

A.5 - Corso integrato di Linguistica I; Settori: L09A Glottologia e linguistica, M11E Psicologia clinica, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia, M07E Filosofia del linguaggio.

A.6 - Corso di inglese scientifico; Settore L18C Linguistica inglese.

A.7 - Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi presso strutture universitarie, servizi ospedalieri ed extra-ospedalieri (700 ore nell'intero anno).

Primo anno - Secondo semestre.

Area B: Anatomo-fisiologia e scienza della comunicazione applicate alla logopedia (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire gli elementi fondamentali dell'anatomofisiologia degli organi di senso e della formazione, nonché i principi della comunicazione umana con riguardo all'afferenza sensoriale ed a quella espressiva, alle modalità d'elaborazione centrale e di relazione intr-individuale.

B.1 - Corso integrato di Anatomio-fisiologia; Settori: E09A Anatomia umana, E06A Fisiologia umana, B10X Biofisica medica, M10B Psicobilogia e psicologia fisiologica.

B.2 - Corso integrato di Psicologia; Settori: M10A psicologia generale, M11A psicologia dello sviluppo e dell'educazione.

B.3 - Corso integrato di Scienza della comunicazione; Settori: E06A Fisiologia umana, F15B Audiologia, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia, M11A Psicologia dello sviluppo.

B.4 - Corso integrato di Linguistica II; Settori: L09A Glottologia e linguistica, M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica, M07E Filosofia del linguaggio.

B.5 - Corso integrato di Logopedia generale; Settori: F23F Scienze di riabilitazione in logopedia.

B.6 - Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso cliniche universitarie, servizi ospedalieri ed extraospedalieri (700 ore nell'intero anno).

Secondo anno.

Area C: Fisiopatologia e semeiotica della comunicazione e logopedia generale (crediti 11.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi di fisiopatologia della comunicazione, nonché delle specifiche correlazioni cliniche, comprese quelle con organi, sistemi ed apparati connessi con la funzione comunicativa; deve iniziare altresì ad apprendere le tecniche logopediche e riabilitative specifiche.

Primo semestre.

C.1 - Corso integrato di Fisiopatologia generale; Settori: F04A Patologia generale, F15A Otorinolaringoitria, F15B Audiologia.

C.2 - Corso integrato di Patologia e clinica della comunicazione; Settori: F15A Otorinolaringoitria, F15B Audiologi.

C.3 - Corso integrato di Semeiotica generale; Settori: F15B Audiologia, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia.

C.4 - Corso integrato di Medicina specialistica; Settori: F11B Neurologia, F13B Malattie odontostomatologiche, F13C Chirurgia maxillofacciale, F15A Otorinolaringoitria, F15B Audiologia, F19B Neuropsichiatria infantile.

C.5 - Corso integrato di Neurolinguistica; Settori: F11B Neurologia, L09A Glottologia e linguistica.

C.6 - Attività di tirocinio professionale guidato da effettuarsi in servizi universitari ospedalieri ed extraospedalieri (1000 ore nell'intero anno).

Secondo semestre.

C.7 - Corso integrato di Semeiotica speciale. Settori: F15A Otorinolaringoitria, F15B Audiologia, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia.

C.8 - Corso integrato di Neuroscienze applicate. Settori: F11A Psichiatria, F11B Neurologia, F19B Neuropsichiatria infantile.

C.9 - Corso integrato Logopedia I. Settori: F15B Audiologia, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia.

C.10 - Attività di tirocinio professionale guidato da effettuarsi in servizi universitari ospedalieri ed extraospedalieri (1000 ore nell'intero anno).

Terzo anno.

Area D - Logopedia professionale (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i fondamenti delle patologie funzionali alla riabilitazione logopedica, nonché acquisire le tecniche logopediche e di riabilitazione specifica, comprese quelle relative alla psicomotricità.

Primo semestre.

D.1 - Corso integrato di Patologia e clinica della comunicazione; Settori: F11B Neurologia, F15A Otorinolaringoitria, F15B Audiologia, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia.

D.2 - Corso integrato Logopedia II; Settori: F15A Otorinolaringoitria, F15B Audiologia, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia.

D.3 - Corso integrato di Fono-logopedia; Settori: F15A Otorinolaringoitria, F15B Audiologia, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia.

D.4 - Corso integrato Scienze umane e medicina sociale; Settori: F02X Storia della medicina, F22B Medicina legale, M09A Pedagogia generale, M11B Psicologia sociale.

D.5 - Attività di tirocinio professionale guidato da effettuarsi in servizi universitari ospedalieri ed extraospedalieri (1300 ore nell'intero anno).

Secondo semestre.

D.6 - Corso integrato di Logopedia e riabilitazione logopedica; Settori: F15A Otorinolaringoitria, F15B Audiologia, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia.

D.7 - Corso integrato di Riabilitazione psicomotoria; Settori: F11A Psichiatria, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F19B Neuropsichiatria infantile, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia, L26A Discipline dello spettacolo.

D.8 - Corso integrato di Diritto sanitario, deontologia generale e bioetica applicata; Settori: F22B Medicina legale, M10X Diritto amministrativo.

D.9 - Attività di tirocinio professionale guidato da effettuarsi in servizi universitari ospedalieri ed extraospedalieri, con progressiva assunzione di responsabilità professionale (1300 ore nell'intero anno).

Tabella *B* - Standard formativo pratico e di tirocinio.

Lo studente per accedere all'esame finale deve aver partecipato con autonomia tecnico-professionale nell'ambito delle proprie competenze (decreto ministeriale n. 742/1994), con il continuo monitoraggio del tutore, ai seguenti atti:

eseguito valutazioni logopediche finalizzate alla impostazione del trattamento riabilitativo su almeno: 20 pazienti inetà evolutiva, 20 in età adulta e 20 in età involutiva;

eseguito personalmente almeno i seguenti trattamenti (costituiti da almeno 15 sedute ciascuno) su:

2 pazienti affetti da disfonia;

2 pazienti con deficit di linguaggio da ipoacusia grave e profonda in età evolutiva;

2 pazienti con deficit di linguaggio da ipoacusia grave e profonda in età adulta;

1 paziente affetto da disfonie successive a chirurgia della laringe;

1 paziente affetto da disturbi della parola a causa organica periferica;

1 paziente affetto da disturbi della deglutazione;

2 pazienti affetti da ritardo del linguaggio specifici in età evolutiva;

2 pazienti affetti da ritardo del linguaggio secondario in età evolutiva;

2 pazienti affetti da afasia e disartria;

2 pazienti affetti da disturbi della lettura, della scrittura o dell'apparato in età evolutiva;

2 pazienti con disturbi della fluenza verbale.

partecipato alla stesura di almeno 2 diagnosi funzionali previste per la certificazione dell'handicap (legge 104).

Nel Regolamento didattico di ogni Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti ed il relativo peso specifico od altre intregrazioni.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO DI OSTETRICA/O

Art. 100 — Finalità, organizzazione, requisiti di accesso.

Art. 100.1. L'università, facoltà di medicina e chirurgia istituisce il corso di diploma universitario di ostetrica/o.

Il corso ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma universitario di ostetrica/o.

Lo statuto dell'Università indica il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso, in relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate.

Art. 100.2. Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori con le conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di ostetrica/o, ai sensi del decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 740.

Art. 101 — Ordinamento didattico.

Art. 101.1. Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio clinico guidato, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal II anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.800 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

Art. 101.2. Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la conoscenza dei fenomeni biologici e patologici legati alla fisiopatologia della riproduzione umana e dello sviluppo embrionale, alla fisiopatologia della gravidanza e del parto; lo studente deve acquisre nozioni fondamentali di anatomia, fisiologia, patologia; deve saper svolgere tutte le funzioni proprie di ostetrica/o secondo gli standars definiti dalla Unione Europea, saper collaborare con lo specialista nelle urgenze e nelle emergenze, valutare in autonomia le situazioni di patologie sia della gravidanza che del parto ed essere capace di assistere il neonato.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del Corso di diploma universitario i settori:

B01B - Fisica;

E05A Biochimica;

E06A Fisiologia umana;

E07X Farmacologià;

E09A Anatonia umana;

E09B Istologia;

E10X Biofisica medica;

E13X Biologia applicata;

F03X Genetica medica;

F04A Patologia generale;

F04B Patologia clinica;

F05X Microbiologia e microbiologia clinica;

F06A Anatomia patologica;

F19A Pediatria generale e specialistica;

F20X Ginecologia ed ostetricia;

F22A Igiene generale ed applicata;

F22B Medicina legale;

F23C Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche;

N10X Diritto amministrativo.

Art. 101.3. Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

Tabella *A* - Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico disciplinari.

Primo anno - Primo semestre.

Area A: Propedeutica (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire le conoscenze di base per comprendere i principi di funzionamento dei vari organi, la qualità e la valutazione quantitativa dei fenomeni biologici, i principi della fisiologia umana e della fisiologia applicata alla riproduzione umana ed allo sviluppo embrionale e le nozioni di base dell'assistenza ostetrica secondo i principi del nursing.

A.1 - Corso integrato di Fisica, statistica ed informatica; Settori: B01B Fisica, F01X Statistica medica.

A.2 - Corso integrato di Chimica medica e biochimica; Settori: E05A Biochimica.

A.3 - Corso integrato di Biologia e genetica; Settori: E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica.

A.4 - Corso integrato di Istologia e anatomia umana; Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia.

A.5 - Corso integrato di Ostetricia generale; Settori: F20X Ginecologia ed ostetricia, F23C Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche.

A.6 - Corso di inglese scientifico; Settore L18C Linguistica inglese.

A.7 - Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi presso cliniche universitarie, servizi ospedalieri ed extra-ospedalieri (1100 ore nell'intero anno).

Primo anno - Secondo semestre.

Area B: Fisiologia applicata all'ostetricia (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire gli elementi conoscitivi per l'osservazione e l'analisi dei vari fenomeni fisiologici e fisiopatologici connessi con la valutazione dei parametri relativi; deve acquisire altresì le conoscenze relative a psicologia e pedagogia ed approfondire le nozioni teorico-pratiche di cura ed assistenza ostetrica secondo i principi del nursing.

B.1 - Corso integrato di Microbiologia, immunologia, immunoematologia; Settori: F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica, F05X Microbiologia e microbiologia clinica.

B.2 - Corso integrato di Fisiologia umana; Settori: E06A Fisiologia umana, B10X Biofisica medica, E06B Alimentazione e nutrizione umana.

B.3 - Corso integrato di Ostetricia; Settori: F20X Ginecologia ed ostetricia, F22A Igiene generale ed applicata, F23C Scienze infermieristiche ostetriche-ginecologiche.

B.4 - Corso integrato di Scienze umane fondamentali (antropologia, psicologia generale, pedagogia e scienze delle comunicazioni); Settori: F23C Scienze infermieristiche ostetriche-ginecologiche, M05X Discipline demo-etnoantropologiche, M09A Pedagogia generale, M10A Psicologia generale, M11E Psicologia clinica.

B.5 - Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso cliniche universitarie, servizi ospedalieri ed extraospedalieri (1100 ore nell'intero anno).

Secondo anno - Primo semestre.

Area C: Fisiopatologia applicata e della riproduzione umana (crediti 6.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi generali di patologia e fisiopatologia, i principali parametri di valutazione e le relative metodiche di analisi più comuni; deve saper identificare le caratteristiche fisiologiche e patologiche connesse con il processo riproduttivo ed i risvolti psicologici legati ad esse.

C.1 - Corso integrato di Patologia e fisiopatologia generale; Settori: F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica.

C.2 - Corso integrato di Fisiopatologia e metodologia clinica della riproduzione umana e principi di dietetica in gravidanza; Settori: F20X Ginecologia ed ostetricia, E06B Alimentazione e nutrizione umana.

C.3 - Corso integrato di Patologia della riproduzione umana, medicina prenatale e perinatale, neonatologia; Settori: F20X Ginecologia ed ostetricia, F19A Pediatria generale e specialistica.

C.4 - Corso integrato di Assistenza al parto; Settori: F20X Ginecologia ed ostetricia, F23C Scienze infermieristiche ostetriche-ginecologiche, F08A Chirurgia generale.

C.5 - Corso integrato di Puerperio, biologia e clinica della lattazione; norme di igiene; Settori: F20X Ginecologia ed ostetricia, F19A Pediatria generale e specialistica, F22A Igiene generale ed applicata.

C.6 - Attività di tirocinio professionale guidato da effettuarsi presso cliniche universitarie, servizi ospedalieri ed extraospedalieri, estese a tutti turni. Pratica clinica sui diversi aspetti dell'assistenza prenatale, intranatale e post-natale (1250 ore nell'intero anno).

Secondo anno - Secondo semestre.

Area D - Medicina preventiva preconcezionale e dell'età evolutiva (crediti 5.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire conoscenze teoriche ed applicate per acquisire progressivamente una consapevole e responsabile autonomia professionale, una capacità di collaborazione con il medico specialista sul piano generale e della esecuzione di terapie; deve acquisire altresì le conoscenze per svolgere una funzione educativa finalizzata alla prevenzione ed alla promozione della salute.

D.1 - Corso integrato di Medicina preventiva ed educazione sanitaria; Settori: F22A Igiene generale ed applicata, F071 Malattie infettive, F23C Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche.

D.2 - Corso integrato di Igiene e di puericultura; Settori: F22A Igiene generale ed applicata, F19A Pediatria generale e specialistica.

D.3 - Corso integrato di Anestesia e rianimazione e principi di farmacologia applicati all'ostetricia; Settori: E07X Farmacologia, F08A Chirurgia generale, F21X Anestesiologia.

D.4 - Corso integrato di Metodologia scientifica applicata, storia dell'ostetricia, sociologia, deontologia e legislazione sanitaria; Settori: F02X Storia della medicina, F22B Medicina legale, F23C Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche.

D.5 - Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso cliniche ostetriche e nei servizi territoriali; pratica sui diversi aspetti dell'assistenza ostetrica prenatale, intranatale e postnatale; tirocinio notturno (1250 ore nell'intero anno).

Terzo anno - Primo semestre.

Area E - Patologia della gravidanza e del parto e settori correlati (sessuologia, ginecologia, senologia) (crediti 4.0).

Obiettivo: lo studente deve completare la formazione per l'esercizio autonomo della professione di ostetrica, con l'acquisizione delle conoscenze atte a determinare la necessità dell'intervento medico; deve apprendere i principi generali della ginecologia, della neonatologia, della sessuologia e della pediatria preventiva e sociale, sapendoli applicare in relazione a principi di efficienza/efficacia.

E.1 - Corso integrato di Patologia ostetrica, medicina perinatale e pediatria preventiva e sociale; Settori: F20X Ginecologia ed ostericia, F19A Pediatria generale e specialistica.

E.2 - Corso integrato di Ginecologia, oncologia, nursing in ginecologia ed ostetricia; Settori: F20X Ginecologia ed ostetricia, F04C Oncologia medica, F23C Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche.

E.3 - Corso integrato di Senologia, sessuologia ed endocrinologia; Settori: F04C Oncologia medica, F20X Ginecologia ed ostetricia, F07E Endocrinologia.

E.4 - Corso integrato di Etica ed economia sanitaria; Settore: F22A Igiene generale e specialistica, F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche, P01B Economia sanitaria.

E.5 - Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso cliniche ostetriche e nei servizi territoriali; pratica clinica sui diversi aspetti dell'assistenza ostetrica prenatale, intranatale e postnatale con turni notturni e assunzione progressiva di responsabilità (1450 ore nell'intero anno).

Terzo anno - Secondo semestre.

Area F - Comunicazione, principi di organizzazione e pianificazione del lavoro (credito 3.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisre le conoscenze sull'importanza della comunicazione nel processo assistenziale tra membri dell'organizzazione e tra questi e l'utenza; deve acquisire principi conoscitivi storico-medici e bioetici generali.

F.1 - Corso integrato di Organizzazione sanitaria; Settori: F22A Igiene generale ed applicata, F22C Medicina del lavoro, F23C Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche.

F.2 - Corso integrato di Scienze Umane; Settori: F02X Storia della medicina, F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

F.3 - Corso integrato di Diritto sanitario, deontologia generale e bioetica; Settori: F22B Medicina legale, N10X Diritto amministrativo.

F.4 - Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso cliniche ostetriche e nei servizi territoriali; pratica clinica sui diversi aspetti dell'assistenza ostetrica prenatale, intranatale e postnatale con turni notturni e assunzione progressiva di responsabilità (1250 ore nell'intero anno).

Tabella *B* - Standar formativo pratico e di tirocinio.

Lo studente per accedere all'esame finale, deve aver partecipato od eseguito sotto opportuna sorveglianza, i seguenti atti (decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 740):

1 - visite a gestanti con almeno 100 esami prenatali;

2 - sorveglianza e cura di almeno 40 partorienti;

3 - aver svolto parte attiva in almeno 40 parti o in almeno 30 a condizione che si partecipi ad altri 20 parti;

4 - aver partecipato attivamente ad almeno 2 parti podalici, o, in assenza di casi, aver svolto opportune esercitazioni in forma simulata;

5 - aver partecipato attivamente ad almeno 5 parti con pratica di episiotomia e di sutura, o, in assenza di casi, aver svolto opportune esercitazioni in forma simulata;

6 - aver partecipato attivamente alla sorveglianza di almeno 40 gestanti, partorienti o puerpere in gravidanze patologiche o parti difficili;

7 - aver partecipato attivamente all'esame di almeno 100 puerpere e neonati senza rilevanti patologie;

8 - aver partecipato attivamente, durante il tirocinio, all'assitenza e cura di puerpere e neonati, compresi quelli pre e post termine, di peso inferiore alla norma o con patologie varie;

9 - aver partecipato attivamente, durante il tirocinio, all'assistenza e cura, in ambito ginecologico-ostetrico, di neonatti e lattanti, anche avviando i casi patologici in reparti di medicina o chirurgia.

Nel Regolamento didattico di ogni Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti ed il relativo peso specifico od altre intregrazioni.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO DI TECNICO AUDIOMETRISTA

Art. 102 — Finalità, organizzazione, requisiti di accesso.

Art. 102.1. L'Università, facoltà di medicina e chirurgia istituisce il corso di diploma universitario di tecnico audiometrista.

Il corso ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma universitario di tecnico audiometrista.

Lo statuto dell'Università indica il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso, in relazione alle possibilità formative delle strutture universotarie e di quelle convenzionate.

Art. 102.2. Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori in grado di svolgere, nell'ambito degli atti di propria competenza, le funzioni di tecnico audiometrista riguardo alla prevenzione, valutazione e riabilitazione delle patologie del sistema uditivo e vestibolare, su prescrizione del medico specialista (decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 667).

Art. 103 — Ordinamento didattico.

Art. 103.1. Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio clinico guidato, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento personale.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal II anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.800 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

Art. 103.2. Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la conoscenza dei fenomeni biologici e fisiopatologici, in generale e riguardo ad organi ed apparati connessi con l'apparato uditivo e vestibolare; le cognizioni di audiologia ed audiometria e le basi culturali per la comprensione dei fenomeni relazionali ed interpersonali per poter intervenire, per quanto di competenza, nella prevenzione e valutazione delle situazioni patologiche del sistema uditivo; le basi teoriche e le conoscenze pratiche per la prevenzione, la diagnosi strumentale e la riabilitazione del sistema uditivo e vestibolare.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario i settori:

B01B - Fisica;

E05A Biochimica;

E06A Fisiologia umana;

E09A Anatomia umana;

E09B Istologia;

E10X Biofisica medica;

E13X Biologia applicata;

F01X Statistica medica;

F02X Storia della medicina;

F03X Genetica medica;

F04A Patologia generale;

F07A Medicina interna;

F11B Neurologia;

F15A Otorinolaringoiatria;

F15B Audiologia;

F19B Neuropsichiatria infantile;

F22A Igiene generale ed applicata;

F22C Medicina del lavoro;

F23F Scienze di riabilitazione in logopedia;

F10X Misure elettriche ed elettroniche;

M11E Psicologia clinica.

Art. 103.3. Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

Tabella *A* - Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico disciplinari.

Primo anno - Primo semestre.

Area A: Propedeutica (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici, patologici e sensoriali.

A.1 - Corso integrato di Fisica, statistica ed informatica; Settori: B01B Fisica, F01X Statistica medica, K05B Informatica.

A.2 - Corso integrato di Chimica biochimica; Settori: E05A Biochimica.

A.3 - Corso integrato di Anatomia ed istologia; Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia.

A.4 - Corso integrato di Biologia e genetica; Settori: E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica.

A.5 - Corso integrato di Audiometria generale; Settori: F23F Scienze di riabilitazione in logopedia.

A.6 - Corso di inglese scientifico; Settore L18C Linguistica inglese.

A.7 - Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi presso servizi ospedalieri ed extra-ospedalieri (700 ore nell'intero anno).

Primo anno - Secondo semestre.

Area B: Fisiologia, psicologia e audiologia applicate alla scienza audiometriche e audioprotesiche (crediti 4.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi di funzionamento del sistema uditivo e vestibolare; apprendere i fondamenti audiologici, psicologici e linguistici della percezione sensoriale uditiva e vestibolare; apprendere le nozioni di base audiometriche.

B.1 - Corso integrato di Fisiopatologia; Settori: E10X Biofisica medica, E06A Fisiologia umana, F04A Patologia generale.

B.2 - Corso integrato di Psicologia; Settori: M10A Psicologia generale, M11E Psicologia clinica, L09A Glottologia e linguistica.

B.3 - Corso integrato di Audiologia; Settori: F15B Audiologia, E10X Biofisica medica.

B.4 - Corso integrato di Audiometria I; Settori: F15B Audiologa, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia.

B.5 - Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

Secondo anno.

Area C: Fisiopatologia, elementi di otorinolaringoiatria, foniatria ed audiometria (crediti 11.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi generali di fisiopatologia e patologia clinica del sistema uditivo e vestibolare, gli elementi generali di otorinolaringoiatria e foniatria, anche in relazione all'età pediatrica o geriatrica; apprendere i principi di sanità pubblica; apprendere le tecniche di audiometria, comprendenti prove non invasive, psico-acustiche ed elettrofisiologiche di valutazione e misura del sistema uditivo e vestibolare.

Primo semestre.

C.1 - Corso integrato di Fisiopatologia dell'apparato uditivo e vestibolare;

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

È altresì pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'Università degli studi di Pisa.

Pisa, 7 luglio 1997

Il rettore: MODICA

97A6535

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Rettifica di decreto riguardante la dispensa dall'esercizio dell'attività di notaio per limiti di età

Con decreto del 26 agosto 1997 il decreto ministeriale 9 giugno 1997 con il quale il notaio Giannitrapani Enrico, in attuazione di quanto disposto dall'art. 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, è dispensato per limiti di età con effetto dall'11 dicembre 1997, è rettificato nel senso che il luogo di nascita del notaio Giannitrapani Enrico è Pola anziché Trapani, per cui la detta prima città sostituisce la seconda.

97A6853

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Dimissioni di un componente del collegio dei commissari liquidatori della società fiduciaria «Italswiss Compagnia finanziaria italo-svizzera S.p.a.», in Milano, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale 22 agosto 1997 sono state accettate le dimissioni del prof. Vincenzo Porcasi quale componente del collegio di commissari liquidatori della società «Italswiss Compagnia finanziaria italo-svizzera S.p.a.», con sede in Milano, in liquidazione coatta amministrativa, con decorrenza dalla data di modifica del decreto stesso. A decorrrere dalla predetta data il dott. Lorenzo Zaccagnini, nato a Milano l'11 ottobre 1938, è preposto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della società «Italswiss Compagnia finanziaria italo-svizzera S.p.a.», in qualita di commissario liquidatore.

97A6852

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 2 settembre 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1776,10
ECU	1916,23
Marco tedesco	975,08
Franco francese	289,72
Lira sterlina	2837,67
Fiorino olandese	865,55
Franco belga	47,227
Peseta spagnola	11,567
Corona danese	256,13
Lira irlandese	2618,86
Dracma greca	6,202
Escudo portoghese	9,622
Dollaro canadese	1281,73
Yen giapponese	14,600
Franco svizzero	1186,44
Scellino austriaco	138,55
Corona norvegese	235,81
Corona svedese	224,91
Marco finlandese	324,19
Dollaro australiano	1289,09

97A6909

BANCA D'ITALIA

Nomina del commissario straordinario e dei componenti il comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo di Ortucchio - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Ortucchio.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento dell'8 agosto 1997, ha nominato il rag. Giorgio Ghiotto commissario straordinario ed i signori, avv. Raffaello Carinci, dott. Nicola Lorito e rag. Luciano Perini componenti il comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo di Ortucchio (L'Aquila) - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ortucchio (L'Aquila), posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministero del tesoro in data 6 agosto 1997.

97A6854

Sostituzione del commissario straordinario della Banca di credito cooperativo della Sabina - Casaprota - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Casaprota.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 31 luglio 1997, ha nominato il rag. Luigi Fabiani commissario straordinario, in sostituzione del rag. Ernesto Aliperti dimissionario, della Banca di credito cooperativo della Sabina - Casaprota (Rieti) - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Caprarota, frazione di Collelungo in Sabina, posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministero del tesoro in data 5 giugno 1997.

Restano ferme le altre nomine disposte con il provvedimento del Governatore del 6 giugno 1997.

97A6855

UNIVERSITÀ DI TORINO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia, sede di Torino, dell'Università di Torino è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina e il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvede mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia, sede di Torino:

bibliografia e biblioteconomia, settore: M13X.

Gli aspiranti al trasferimento del posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate per l'eventuale parere del C.U.N., di copia del provvedimento di inquadramento nel settore scientifico-discilinare, predisposto dall'università di appartenenza in applicazione dell'art. 15 della legge 9 novem-bre 1990, n. 341.

La spesa per la copertura dei posti risulta disponibile sul titolo 1, categoria 2, capitolo 7, del bilancio universitario dal 1° novembre 1997.

97A6862

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto rettorale 26 giugno 1997 del Politecnico di Milano recante: «Modificazioni allo statuto del Politecnico». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 181 del 5 agosto 1997)

Nel decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 36, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* sono da apportare le seguenti rettifiche:

al nono capoverso, nelle premesse, dove è scritto: «... volta all'*istruzione* del corso ...», leggasi: «... volta all'*istituzione* del corso ...»;

al secondo capoverso del dispositivo del decreto dove è scritto: «... con sede *in* Milano, con il conseguente scorrimento di quelli *succesivi.*», leggasi: «... con sede *a* Milano, con il conseguente scorrimento di quelli *successivi.*»;

all'art. 43, alla pag. 37, prima colonna, dove è scritto: «... dal corso al quale sono chiesti *in* trasferimento o l'iscrizione.», leggasi: «... dal corso al quale sono chiesti *il* trasferimento o l'iscrizione.»;

all'art. 144, alla pag. 38, prima colonna, al secondo rigo, dove è scritto: «L'attività di tirocinio dovrà essere svolta presso qualificate strutture pubbliche *oprivate* ...», leggasi: «L'attività di tirocinio dovrà essere svolta presso qualificate strutture pubbliche *o* private ...»;

all'art. 145, alla medesima pag. 38, prima colonna, dove è scritto: «Art. 145 (Ordinamento *didatico*) - l'ordinamento *didatico* ...», leggasi: «Art. 145 (Ordinamento *didattico*) - L'ordinamento *didattico* ...», sempre nel medesimo art. 145, prima colonna, al quarto rigo, dove è scritto: «... obiettivi *didatico*-formativi ...», leggasi: «... obiettivi *didattico*-formativi ...»;

alla pag. 38, prima colonna sotto «ATTIVITÀ DIDATTICA», dove è scritto: «Attività didattica complessiva: 1650 ore (33 moduli, 16,5 annualità); Laboratorio/esercitazioni: 400 ore; Tirocinio: 200 ore; Totale 2250 ore.», leggasi: «Attività didattica complessiva: 1650 ore (33 moduli, 16,5 annualità) Laboratorio/esercitazioni: 400 ore Tirocinio: 200 ore Totale: 2250 ore»;

alla pag. 38, seconda colonna, al primo rigo, dove è scritto: «*EESERCITAZIONI*/LABORATORIO», leggasi: «*ESERCITAZIONI*/LABORATORIO»;

all'art. 147 del medesimo decreto, all'ultimo rigo, dove è scritto: «... in conformità *del* regolamento didattico ...», leggasi: «... in conformità *al* regolamento didattico».

97A6898

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500